



# Comune di BUCCINO

## Provincia di Salerno

AREA TECNICA

Copia

**DETERMINAZIONE N. 29-10-2021 del 421**  
Registro servizio 262 del 29-10-2021

**Del Responsabile: Ing. Piercarlo Gargiulo**

**Oggetto: Campo sportivo "Paolino Via". Licenza ex art. 68 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. incarico di redazione relazione tecnica di cui all'art. 141 del Regolamento di esecuzione TULPS. Determina a contrarre. CIG. - ZDD33AFD6F**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**vista** la delibera di G.C. n. 47 del 21/08/2007, avente ad oggetto: “Riorganizzazione Uffici e Servizi Comunali – Provvedimenti”;

**visto** il decreto sindacale prot. 6457 del 10/10/2019 di nomina Responsabile del Settore II dell’Area Tecnica con potere di adozione degli atti d’impegno e liquidazione di spesa;

### **dato atto che:**

- il Comune di Buccino è proprietario del campo sportivo “Paolino Via”;
- la suddetta struttura sportiva ha una capienza di 270 posti a sedere;

### **rilevato che:**

- per i campi di calcio o calcetto, con accesso al pubblico, deve essere rilasciata licenza ex art. 68 Tulp, previo parere di agibilità e sicurezza ex art. 80 Tulp, rilasciato dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- per un numero di spettatori inferiore o uguale alle 5000 persone il parere deve essere fornito da una Commissione Comunale di vigilanza, istituita ai sensi dell’art. 141 bis del Regolamento di esecuzione del Tulp, mentre per una capienza superiore ai 5000 spettatori il parere compete alla Commissione Provinciale di vigilanza, istituita ai sensi dell’art. 142 del Regolamento di esecuzione del Tulp; l’insieme dei pareri rilasciati dai diversi componenti, per iscritto ed in seduta comune, con l’intervento di tutti nella stessa seduta, concorre a formare il parere della Commissione sull’agibilità della struttura e degli impianti;
- l’art. 141 del predetto Regolamento di esecuzione del Tulp invece stabilisce che *“per le strutture con capienza complessiva pari od inferiore a 200 persone, il parere della Commissione Comunale può essere sostituito da una relazione tecnica redatta da un ingegnere, architetto, geometra, perito edile, perito industriale, purchè iscritti ai relativi albi, che attestino il rispetto delle regole tecniche per la sicurezza e l’agibilità degli impianti”*;

### **considerato che:**

- la normativa anti-COVID 19 prevede: *“fino al 31 dicembre 2021, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal DPCM 2 marzo 2021, salvo diverse determinazioni recate dai D.L. 44/2021 (art. 1); D.L. 52/2021 (art. 1, comma 1); D.L. 105/2021(art. 12, comma 2)”*;
- pertanto, alla luce della vigente normativa anti-COVID sopra citata il numero massimo di spettatori consentiti è pari al 50% e quindi pari a 135;

**preso atto**, altresì, che la normativa antincendio prevede una semplificazione dell’iter burocratico per capienze inferiori ai 100 spettatori;

**rilevata** l’opportunità di avvalersi della suddetta procedura semplificata e, pertanto, di consentire l’utilizzo della struttura sportiva in parola per un massimo di 100 spettatori;

**rilevata**, altresì, la necessità di affidare l’incarico per la redazione della suddetta relazione tecnica di cui all’art. 141 del Regolamento di esecuzione TULPS sul rispetto delle regole tecniche per la sicurezza e l’agibilità degli impianti, a Professionista iscritto all’Albo professionale;

**dato atto** che in data odierna è stato acquisito al protocollo comunale n. 7055 preventivo di spesa a firma dell’Ing. Carmine Salvatore dell’importo complessivo di € 5.000,0, oltre Cassa ed IVA;

**acquisita**, per le vie brevi, la disponibilità ad espletare il servizio de quo per l'importo disponibile pari ad € 1.500,00, oltre Cassa ed IVA, e quindi per complessive € 1.903,20;

**visto** il curriculum nella disponibilità dell'Ente relativo al Professionista di cui sopra dal quale risulta, tra l'altro, che lo stesso presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

**richiamato** il comma 8 dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. in base al quale è consentito l'affidamento diretto di servizi tecnici da parte del Responsabile del Procedimento fino all'importo di € 40.000,00, oltre IVA, caso che ricorre nella fattispecie in esame;

**considerato che:**

- il supremo organo giurisdizionale amministrativo (Consiglio di Stato con la sentenza n. 954 del 8 marzo 2005) ha, inoltre, chiarito che l'utilizzo della procedura in economia non postula la presenza di ragioni di urgenza ovvero di specialità dell'affidamento in quanto si lega esclusivamente al valore economico della commessa pubblica;

- tuttavia l'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. in ogni caso prevede una facoltà "discrezionale" per la stazione appaltante di utilizzare l'affidamento in economia con la conseguenza che la decisione di avvalersi della procedura medesima, come tutte le facoltà discrezionali, presuppone l'esternalizzazione della motivazione e del percorso logico che la stazione appaltante ha assunto a base della sua decisione;

**preso atto** che l'art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii. prevede che "ogni provvedimento amministrativo, compreso quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2, e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria";

**considerato** che sia opportuno quindi, nel rispetto dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii., quale principio di ordine generale dall'azione amministrativa, dare conto della motivazione del perché si ritiene opportuno nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto secondo quanto segue:

**per parte di motivazione in diritto:**

- il valore del servizio da affidare, al netto di IVA, è inferiore ad € 40.000,00 e, come tale, l'art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, ne ammette l'affidamento in via diretta da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del citato D. Lgs.;

**per parte di motivazione in fatto:**

- così operando, questa pubblica amministrazione intende avvalersi di questo strumento di affidamento previsto per legge per garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali;
- non ultimo, sempre in fatto si vuole, altresì, prendere atto dell'attuale momento di crisi generale che caratterizza il mercato rispondendo con un'azione amministrativa rapida ed efficiente cercando quindi di contribuire ad un migliore sviluppo di crescita economica, posto che le modifiche apportate dal legislatore muovono tutte nella direzione di una accelerazione e semplificazione della macchina amministrativa;
- occorre, infine, ricordare che l'esigenza di un' azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per servizi di modico valore con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento se non nei limiti di una preliminare e

doverosa verifica circa l'economicità del servizio. Ne consegue che rispettato il principio della non discriminazione e parità di trattamento, e accertata l'economicità del valore dell'affidamento, il responsabile del procedimento ex lege non può che essere pienamente legittimato a procedere all'affidamento in via diretta (posto per altro che nella legge nulla è assolutamente scritto circa l'obbligo di gara informale od altra forma);

**visti**, in particolare:

- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le regioni che ne sono alla base, prescrizione ribadita anche dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisito e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D. Lgs. citato;
- l'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. il quale stabilisce che *“gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta”*;

**dato atto**, inoltre, che trattandosi di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 Euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36, comma 2, e nell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.:

- **art. 36 comma 2:** *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*
  - a) *per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;
- **art. 32, comma 14:** *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”*.

**precisato** ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., nonché dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di rendere fruibile la struttura sportiva *“Paolino Via”*;

- il contratto ha per oggetto l'incarico di redazione della relazione tecnica di cui all'art. 141 del Regolamento di esecuzione TULPS sul rispetto delle regole tecniche per la sicurezza e l'agibilità degli impianti relativamente al campo sportivo "Paolino Via";
- il contratto con l'operatore economico in parola viene stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure in economia, in quanto la spesa rientra nei limiti stabiliti dall'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

**visti:**

- il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle Linee Guida dell'ANAC in materia di procedure per l'affidamento, ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- la delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26/10/2016 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici*";

**ritenuto**, pertanto, affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e delle vigenti norme in materia di appalti e concessioni pubbliche, l'incarico in oggetto a favore del citato Professionista;

**accertato**, sulla base della dichiarazione sostitutiva sottoscritta, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da parte dell'Operatore Economico e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del citato D. Lgs.;

**dato atto che:**

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- la spesa, pari ad € 1.903,20 trova copertura sul seguente capitolo del corrente bilancio, esercizio finanziario 2021: capitolo 198;

**preso atto** che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente e che lo stesso dichiara che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – triennio 2021-2023 adottato con deliberazione di G.C. n. 32 del 15/03/2021, esecutiva;

**visti:**

- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (Legge di Bilancio per l'anno 2021);
- il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, approvato con delibera consiliare n. 15 del 28/05/2021, esecutiva;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/05/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Buccino per l'anno 2021 ed il Bilancio per il Triennio 2021/2023;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera consiliare n. C.C. n. 19 del 19/08/2017;
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* ed in particolare l'art. 105, comma 2, nel testo vigente;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi,

## DETERMINA

1. **affidare** all'Ing. Carmine Salvatore, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 655, l'incarico di redazione della relazione tecnica di cui all'art. 141 del Regolamento di esecuzione Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) R.D. 18 giugno 1931, n. 773 sul rispetto delle regole tecniche per la sicurezza e l'agibilità degli impianti della struttura sportiva campo di calcio *"Paolino Via"*;
2. **dare atto che:**
  - al Professionista di cui sopra sarà corrisposto l'importo complessivo di € 1.903,20, compreso Cassa ed IVA;
  - il compenso di cui sopra grava sul seguente capitolo del corrente bilancio, esercizio finanziario 2021: cap. 198;
3. **attestare**, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 102/2009 e ss.mm. e ii., che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
4. **dare atto**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., nonché dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., che:
  - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di rendere fruibile la struttura sportiva *"Paolino Via"*;
  - il contratto ha per oggetto l'incarico di redazione della relazione tecnica di cui all'art. 141 del Regolamento di esecuzione TULPS sul il rispetto delle regole tecniche per la sicurezza e l'agibilità degli impianti relativamente al campo sportivo *"Paolino Via"*;
  - il contratto con l'operatore economico in parola viene stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;
  - la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure in economia, in quanto la spesa rientra nei limiti stabiliti dall'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
5. **dare atto**, altresì, che si provvederà alla liquidazione delle prestazioni su presentazione di regolare fattura con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii. e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

6. **rimettere** la presente determinazione al Responsabile della “*Trasparenza*” che dovrà provvedere, in applicazione dell’art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii., ad inserire i dati relativi al presente affidamento di incarico nell’apposito elenco pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “*Trasparenza*”;
7. **dare atto** che Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente.

La presente determinazione :

comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del TUEL e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;

verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line nel website del Comune [www.comune.buccino.sa.it](http://www.comune.buccino.sa.it) (art. 32, comma 1, della L. 69/2009) per 15 gg. consecutivi e inserita nel Registro delle Determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del TUEL n. 267/2000 e ss.mm. e ii.

A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., si rende noto che responsabile del procedimento è l’Ing. Gargiulo Piercarlo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al seguente numero: 0828/751224.



IL RESPONSABILE  
Ing. Piercarlo GARGIULO

Il Responsabile del Settore  
F.to Ing. Piercarlo Gargiulo

**Parere di regolarità contabile**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente  
e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

<b>Impegno N. 203 del 29-10-2021</b> a Competenza CIG ZDD33AFD6F	
5° livello 01.06-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	
Capitolo 198 / Articolo SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONE, PERIZIE E COLLAUDI	
Causale	Campo sportivo Paolino Via. Licenza ex art. 68 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. incarico di redaz
Importo 2021	Euro 1.903,20

Buccino: 01-11-2021



Il Responsabile finanziario  
F.to Rag. Ernesto CRUOGGIO

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 9/11/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 24/11/2021

Buccino: **9 NOV. 2021**



Il Responsabile  
F.to

Buccino: \_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale  
Il Responsabile